



INFORMAZIONI GENERALI GARA PER TIFOSI OSPITI

CAMPIONATO NAZIONALE LEGA SERIE B
STAGIONE 2024-2025

GARA CARRARESE – CREMONESE
SABATO 1 MARZO ORE 15,00



STADIO DEI MARMI – QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI – CARRARA (MS)





INFO BIGLIETTI SETTORE OSPITI

Il settore ospiti dello Stadio Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri , CURVA SUD dispone di una capienza di 620 spettatori.

LA VENDITA DI QUESTO SETTORE TERMINA ALLE ORE 19:00 DEL GIORNO PRECEDENTE L'EVENTO.

Il costo del biglietto è pari a €15,00 + diritto di prevendita.

NOTA BENE: Il giorno della gara, **non è possibile acquistare presso i botteghini dello stadio biglietti per il Settore Ospiti.**

MODALITA' DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI:

I biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati on line sulla piattaforma "www.ticketone.it o direttamente presso i punti vendita abilitati nella città/regione ospite e territorio nazionale. N.B. dopo l'acquisto stampare il tagliando di accesso munito di codice a barre da esibire al prefiltraggio assieme al documento e successivamente al tornello) .

INFO SPETTATORI DIVERSAMENTE ABILI:

Le persone diversamente abili non deambulanti che desiderano assistere alla gara possono richiedere un accredito seguendo la procedura descritta sul sito www.carraresecalcio1908.it

N.B. Si precisa che il Settore Ospiti non è attrezzato per ospitare spettatori non deambulanti. I posti dedicati sono situati nel settore di TRIBUNA RETTILINEO . Si precisa altresì che i posti sono limitati e si invita dunque a richiedere l'accredito con anticipo.

INFORMAZIONI PER ACCEDERE

Si informano i tifosi ospiti che:

- L'acquisto del titolo di accesso comporta l'accettazione del **SISTEMA DI GRADIMENTO E REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO**** consultabile sul sito www.carraresecalcio1908.it e comunque in allegato. Il loro rispetto e condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza nello stadio.
- Il possessore del titolo di accesso, in qualità di pubblico, acconsente e autorizza eventuali riprese audio e video che potrebbero ritrarlo nel corso della gara per qualsiasi uso. Il trattamento dei dati personali da parte della Carrarese Calcio è effettuato secondo le disposizioni di legge.
- E' necessario portare con se **un documento di identità in corso di validità.**
- Si consiglia di presentarsi allo stadio con largo anticipo (*l'apertura cancelli stadio settore ospiti è di norma permessa da un'ora e ½ prima dell'inizio della gara*).




INFORMAZIONI GENERALI

L'accesso al settore ospiti è consentito **VARCO 3 – CURVA SUD** transitando attraverso Via Piave/via bacio bandinelli .

Si ricorda agli spettatori, che è possibile l'ingresso **con striscioni, con coreografie e con strumenti sonori**, previa autorizzazione da parte delle autorità competenti: sul sito ufficiale della società www.carraresecalcio.it è possibile scaricare i moduli di riferimento. **SI SPECIFICA ALTRESÌ** che all'interno del settore, in considerazione alla capienza dello stesso, è ammesso **1 solo tamburo e 1 solo megafono**. Salvo diversa autorizzazione da parte del GOS e/o dirigente di O.P.

MAPPA VARCHI ACCESSI



ACCESSO AGLI ALTRI SETTORI DELLO STADIO:

Ogni settore dello Stadio dei Marmi presenta ingressi separati:

Tribuna: riservata operatori /accrediti/disabili

Piazza Vittorio Veneto **VARCO 1**

ACCESSO DIVERSAMENTE ABILI NON DEAMBULANTI:

Varco Tribuna (**1**)

RITIRO ACCREDITI OSPITI:

Presso Biglietteria Via XX Settembre, qualora non fossero stati inviati per email. **NB** stampa e consegna all'incaricato a cura della società ospite stessa.



REGOLAMENTO D'USO STADIO QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI

Il Presente regolamento disciplina l'uso e l'accesso allo "Stadio dei Marmi "Quattro Olimpici Azzurri" di Carrara, conformemente a quanto previsto dai Decreti del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna.

L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore.

L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto.

del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Si ricorda che:

il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;

per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso;

il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio;

lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento;

lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna E' VIETATO:

esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte; sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;

arrampicarsi sulle strutture; danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;

introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;

introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;



REGOLAMENTO D'USO STADIO QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI

introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto (in caso di giornate con condizioni metereologiche avverse può essere fatta per ombrelli di ridotte dimensioni, in formato tascabile, privi di punte);

esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;

introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;

introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione; organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva;

accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

sono ammessi tamburi e megafoni quali strumenti sonori ed acustici. L'introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni. Il GOS valutato il contesto ambientale rilascerà l'autorizzazione a condizione che:

il numero sia proporzionato alla grandezza del settore,

i tamburi siano a una sola battuta

il referente deve essere preventivamente identificato già in sede di GOS

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

Si segnala, infine, che l'impianto è **controllato da un sistema di registrazione audio video** posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n° 196 e dal D.M. 06/06/2005. *Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge. Il responsabile del trattamento è Il Presidente della Carrarese Calcio S.r.l.1908.*

E' altresì severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta della Lega Nazionale di **serie B (LNPB)** registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: contenuti sonori, visivi o audiovisivi della partita (a parte per proprio uso personale e privato), qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita (a parte per propri fini non commerciali).



REGOLAMENTO D'USO STADIO QUATTRO OLIMPIONICI AZZURRI

DISPOSIZIONI DI UTILIZZO

L

a Carrarese Calcio 1908 non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente riconducibile ad esso, di smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose all'interno dello stadio e/o nelle aree limitrofe.

In caso di evento posposto o annullato, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

Non è permesso introdurre nello stadio, eccetto per le persone autorizzate, attrezzature in grado di registrare e trasmettere in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale – video, divulgare informazioni o dati inerenti l'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, La Carrarese Calcio 1908 e della Lega di riferimento.

L'apertura dei cancelli avviene, di norma, 1,30 ore prima dell'inizio della gara.

I tornelli d'accesso sono programmati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno 90 minuti. Tanto premesso, per evitare lunghe file agli ingressi, che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio, si consiglia il pubblico pagante di anticiparsi quanto più possibile.

Le persone diversamente abili, ammesse ad assistere alla gara nel numero e con le modalità stabilite dalla Carrarese Calcio dovranno essere ospitate esclusivamente nel settore a loro riservato. Non è ammesso l'acquisto in altri settori.



SISTEMA DI GRADIMENTO

(DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL GRADIMENTO)

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, il Ministro per lo Sport, il CONI, la FIGC, le Leghe Professionistiche, la Lega Nazionale Dilettanti, l'A.I.A., l'AIC e l'A.I.A.C. per "Il Rilancio della Gestione tra Partecipazione e Semplificazione" del 4 agosto 2017;

Visto l'art. 12 del Regolamento di Giustizia Sportiva;

è adottato il presente "**Codice di regolamentazione della cessione del titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche**", che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Finalità:

Nello specifico il presente codice di regolamentazione della cessione del titolo di accesso alle manifestazioni calcistiche è così disciplinato:

Art. 1 Definizione -

L'"istituto del gradimento" (*di seguito: gradimento*) è la facoltà della Società Sportiva "Carrarese Calcio 1908 s.r.l.", di non vendere il titolo di accesso ovvero sospendere l'efficacia. Il gradimento si applica non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per quei comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso.

Art. 2 Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute. È evento calcistico ogni iniziativa o momento organizzato dalla società sportiva, non identificandosi perciò nelle sole occasioni ufficiali. A tal fine sono discriminate tutte le condotte contrarie ai valori dello sport, nonché tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, le Istituzioni e la società civile. Sono altresì colpite tutte quelle azioni che comportino penalizzazioni amministrative per la società sportiva.

Art. 3 Condizioni

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso. E' ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbiano i requisiti per usufruirne. Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde.

Nel caso in cui durante la sospensione il tifoso interessato tenga un'altra condotta rilevante, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo della condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite svolte presso lo stadio in uso alla società, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art. 4 Pubblicità

Il presente codice deve essere pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito *web* ufficiale della società sportiva, nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società "Carrarese Calcio 1908 s.r.l.".

Art. 5 Fonti

Modalità di rilevazione delle condotte

La Società Sportiva "Carrarese Calcio 1908 s.r.l.", può ravvisare i comportamenti rilevanti attraverso:- le segnalazioni provenienti dai servizi



SISTEMA DI GRADIMENTO

di *stewarding* e/o del settore *Supporter Liaison Officer*; - le immagini dell'impianto di video sorveglianza; - le immagini diffuse a mezzo dei *social network* da cui è possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile; - le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6 Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:

a) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad un'evidente premeditazione e/o spinta emozionale; b) la tipologia di bene giuridico "aggredito"; c) il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti; 6) il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Società Sportiva Carrarese Calcio., ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato; 7)il ruolo tenuto dal soggetto, nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero partecipante. I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni al regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti (sanzionatori ed inibitori), avendo esse diversa natura.

Art.7 Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri riportati all'art.7.

Il *range* di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni. Tramite apposita piattaforma informatica, la società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del gradimento alla società di *ticketing*, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato in ossequio alla regolamentazione in materia di *privacy* di volta in volta vigente

Art.8 Procedure

La contestazione della condotta contenente la descrizione delle violazioni viene comunicata al soggetto, identificato tramite i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso - se la condotta è successiva all'emissione del titolo - ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, che può essere chiesto dalla Società in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r, o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante. Il soggetto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società le proprie "giustificazioni" per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito. Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta. In caso di silenzio, lo stesso è da intendersi quale rigetto dell'istanza.

Art.9 Minori

E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva "Carrarese Calcio 1908 s.r.l. ", , può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10 Rapporti con altri procedimenti

L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi. L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.